

4.N

STUDIO LEGALE AVV. FABIO GANCI AVV. WALTER MICELI

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)
Tel. 3472507521 - Fax 0916419038
Email: fabio.ganci71@gmail.com
Email: avvocato@waltermiceli.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Per i sig.ri

Nominativo Ricorrente	Titolo Abilitante e Anno di Conseguimento	Classe/I Concorsuale/I di Abilitazione/i	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in Graduatoria
ACQUISTO ANNALISA, C.F. CQSNLS90S56B429Y	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di Palermo, nell'anno accademico 2008/2009	AAAA	PALERMO
ALIBERTO ESMERALDA, C.F. LBRSRL88M47F158P	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di Palermo, nell'anno accademico 2009/2010	EEEE	ROMA
ANGELILLI GIUSEPPE, C.F. NGLGPP91R21E716T	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi del Molise, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	FOGGIA
CALABRESE MICHELA, C.F. CLBMHL89C62B519G	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi del Molise, nell'anno accademico 2008/2009	AAAA	CAMPOBASSO
CAPUTO ELISA, C.F. CPTLSE87B50G786J	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi della Basilicata, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	MATERA
CASTIGLIONE GRAZIA, C.F. CSTGRZ90B50G273Y	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli Studi di Palermo, nell'anno accademico 2010/2011	AAAA	PALERMO
CAVANNA CHIARA, C.F. CVNCHR85D52F205Q	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi Milano "Bicocca", nell'anno accademico 2009/2010	AAAA	LODI

DE FABIIS SILVIA, C.F. DFBSLV78A66H501S	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi LUMSA, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	ROMA
DI BARTOLOMEO LORENA, C.F. DBRLRN85S60H501H	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi "ROMA TRE", nell'anno accademico 2009/2010	AAAA	ROMA
DIMAIUTA VALENTINA, C.F. DMTVNT80R65E532I	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di MACERATA, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	SIRACUSA
FITTIPALDI ANNALISA, C.F. FTTNLS79T67G786I	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi della Basilicata, nell'anno accademico 2008/2009	EEEE	MATERA
GASPARRI VERONICA, C.F. GSPVNC77L57A717I	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli Studi di Salerno, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	SALERNO
GUERRIERO SONIA, C.F. GRRSNO86E47A509Z	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di Salerno, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	AVELLINO
IANNI LAURA, C.F. NNILRA85P60L219N	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli Studi di Torino, nell'anno accademico 2008/2009	AAAA	TORINO
LOI ILARIA, C.F. LOILRI80B56B745I	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di Cagliari, nell'anno accademico 2008/2009	AAAA	CAGLIARI
LOSITO CRESCENZA, C.F. LSTCSC72L51F923L	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di BARI "ALDO MORO", nell'anno accademico 2009/2010	AAAA	BARI
MARTANO LILIANA, C.F. MRTLLN79A59E205W	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi della Basilicata, nell'anno accademico 2008/2009	AAAA	TARANTO
NIGRO ROSSELLA, C.F. NGRRSL82T41A509R	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi "Suor Orsola Benincasa" (NA), nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	NAPOLI
PACI FEDERICA, C.F. PCAFRC89H47H294N	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", nell'anno accademico 2008/2009	AAAA	FIRENZE
PETRALITO JANE, C.F. PTRJNA78R42F943I	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di URBINO, nell'anno accademico 2008/2009	EEEE	PAVIA
RAGUSA VALERIA, C.F. RGSVLR84M57G273A	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso	AAAA	PALERMO

	l'Università degli studi di Palermo, nell'anno accademico 2010/2011		
SILVANO MARISA, C.F. SLVMRS85T42G273N	Iscritto al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l'Università degli studi di Palermo, nell'anno accademico 2010/2011	EEEE	PALERMO

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, PEC fabioganci@pecavvpa.it del foro di Palermo, e Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, PEC waltermiceli@pecavvpa.it del foro di Palermo, con studio in Monreale (PA), nella Via Roma, 48, tel/fax 0916419038, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di *fax* 0916419038 oppure agli indirizzi PEC fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, la Basilicata, la Campania, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna e la Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Avellino, Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Foggia, Lodi, Matera, Napoli, Palermo, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Taranto e Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- **del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, NELLA PARTE IN CUI non consente l'iscrizione nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia), già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai ricorrenti nella loro qualità di **docenti abilitati dopo l'anno accademico 2010/2011 a seguito della iscrizione e frequenza dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/09 - 2009/10 - 2010/11**, e NELLA PARTE IN CUI, all'art. 9, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", al comma 1 stabilisce che le domande dovranno essere presentate "**esclusivamente con modalità telematica**"**

QUALE ATTO PRESUPPOSTO

- **dell'art. 1, comma 1, del D.M. 53/2012**, il quale prevede che "*possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato ...(omissis) i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria*";

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria aggiuntiva (IV fascia) già costituita in coda alla III fascia delle graduatorie ad

esaurimento.

PREMESSA IN FATTO

I ricorrenti, la cui specifica condizione soggettiva è illustrata nella tabella inserita in epigrafe, sono docenti che **hanno conseguito il titolo di Laurea in Scienza della Formazione Primaria** (Vecchio Ordinamento), abilitante all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia, dopo l'anno accademico 2010/2011 in seguito all'**iscrizione e alla frequenza dei corsi di Laurea negli anni accademici 2008/09 - 2009/10 - 2010/11.**

Essi, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019-2022 disposto con il DM n. 374/2019, hanno chiesto - con domanda cartacea spedita per tramite di raccomandata A/R agli Ambiti Territoriali del MIUR - di essere inseriti nella IV fascia delle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR.

I provvedimenti ministeriali oggi impugnati, tuttavia, hanno escluso l'inserimento dei ricorrenti nella fascia aggiuntiva.

Tali provvedimenti sono illegittimi in quanto **violano la lettera e la ratio dell'articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, secondo cui** *"(...) limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato (...) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie"*, COSÌ COME È STATO RICONOSCIUTO DA QUESTO ILL.MO COLLEGIO CON LA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO DEL TAR LAZIO N. 10919/2018 E DAL CONSIGLIO DI STATO CON L'ORDINANZA N. 624 DEL 2018.

DIRITTO

A. VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DELLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2012.

Per meglio illustrare i vizi di illegittimità che inficiano i provvedimenti oggi impugnati innanzi al TAR, è necessario premettere una breve ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e il conseguente accesso in graduatoria dei laureati nei corsi di scienze della formazione primaria.

1. SUL CORSO DI LAUREA IN S.F.P.

1.1 Il corso di Laurea quadriennale in Scienze della Formazione Primaria, istituito a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, era finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia.

1.2 L'esame di Laurea, sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilitava all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (Legge 53/2003, art. 5).

1.3 E esso, altresì, essendo preceduto da una selezione in ingresso, aveva valore concorsuale e, per questo motivo, consentiva l'inserimento nelle graduatorie previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 (v. art. 5, punto 3, della L. 28.3.2003 n. 53).

*

2. SULLA LA TRASFORMAZIONE DELLA TERZA FASCIA IN GRADUATORIA A ESAURIMENTO E SULLA CONSEGUENTE INIZIALE GESTIONE DELLA “FASE TRANSITORIA” CON L'ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1° SETTEMBRE 2008.

2.1 L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, salvo quelli dei soli candidati già abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge stessa o che stessero completando il percorso formativo abilitante secondo il previgente sistema di formazione iniziale dei docenti.

2.2 Invero, occorre osservare che lo stesso legislatore, con il citato **articolo 1, comma 605, della Legge 296 del 2006**, ha previsto una **«fase transitoria»**: *«in attesa di un nuovo sistema di reclutamento [...] il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti [...]».*

2.3 La **«fase transitoria»**, in effetti, nelle intenzioni del legislatore, doveva servire a sanare la condizione degli aspiranti docenti che avevano iniziato il proprio percorso di abilitazione prima del varo del nuovo sistema di formazione e reclutamento degli insegnanti.

2.4 Occorre, infatti, osservare che, fino all'anno accademico 2010/11, ossia prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione degli insegnanti attraverso il Tirocinio Formativo Attivo di cui all'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolato ed attuato

dalle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 249/2010 e al Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, [le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria hanno attivato corsi abilitanti con modalità identiche rispetto ai precedenti corsi.](#)

2.5 In relazione a tale necessità di gestire la fase transitoria, il legislatore ha aperto un primo varco nel sistema delle graduatorie ad esaurimento con [l'articolo 5-bis del Decreto-Legge 1 settembre 2008, n. 137,](#) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ai sensi del quale **i docenti che avevano frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, avrebbero potuto iscriversi a pieno titolo (“a pettine”) nella terza fascia delle graduatorie.**

2.6 Il comma 3 del suddetto art. 5-bis della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, infine, ha stabilito che “[...] [possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria](#) e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti [...]”.

*

3. SULLA RIAPERTURA DEI TERMINI DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA CON LA [CREAZIONE DELLA FASCIA AGGIUNTIVA](#) EX ARTICOLO 14, COMMA 2-TER, DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, COME STRUMENTO PER SANARE LA DISCRIMINAZIONE TRA DOCENTI IMMATRICOLATI NEL [2007/08](#) E DOCENTI IMMATRICOLATI DAL [2008/09](#) IN POI, CHE AVEVANO INTRAPRESO

UN IDENTICO PERCORSO DI STUDI.

3.1 Questo primo «adattamento», tuttavia, ha creato un'evidente discriminazione e disparità di trattamento tra le categorie di docenti immatricolati nel 2007/08 (che avevano potuto chiedere l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 5-bis del Decreto-Legge 1 settembre 2008) e le categorie di docenti immatricolati dal 2008/09 in poi, che avevano intrapreso un identico percorso di studi (ovvero test preselettivi, lezioni a frequenza obbligatoria, esami in itinere, tirocinio in aula, esame finale abilitante presso corsi a numero chiuso attivati annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca), e ai quali **non veniva garantito l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

3.2 Occorre sottolineare che **entrambe le categorie di docenti avevano intrapreso il percorso di abilitazione con il «vecchio» sistema di formazione iniziale dei docenti, in vigore fino al varo nuovo regime di formazione dei docenti di cui al decreto n. 249 del 2010 recante disposizioni per «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado».**

3.3 Tale disparità di trattamento, invero, emergeva anche alla luce dell'articolo 15, comma 19, del suindicato decreto n. 249 del 2010 che così recita: *“Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione”.*

*

3.4 Con l'intento di **chiudere la fase transitoria** e di **consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008/09 in poi** (che, come abbiamo detto, avrebbero conseguito l'abilitazione all'insegnamento con il «vecchio» sistema di formazione dei docenti in vigore fino al 2010) **la legge n. 14 del 24 febbraio 2012**, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante *proroga di termini* previsti da disposizioni legislative, **ha introdotto la norma di cui all'articolo 14, comma 2-ter, ai sensi della quale** *“fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato (...) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie”*.

3.5 I ricorrenti, dunque, essendosi **immatricolati**, come previsto dalla legge n. 14/12, **negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011** al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, ed avendo **frequentato** i predetti corsi di laurea **negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011**, hanno pieno diritto all'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento.

3.6 E, invero, l'articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012, con l'evidente scopo di consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti iscritti ai corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dall'anno accademico 2008/09 in poi, aveva posto **DUE CHIARI ED INEQUIVOCABILI REQUISITI** (entrambi posseduti dai

ricorrenti) per l'inserimento in fascia aggiuntiva:

a. il conseguimento del titolo di abilitazione dopo l'anno accademico 2010/2011;

b. a seguito della frequenza dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

3.7 Gli atti impugnati innanzi al TAR, invece, hanno stravolto il chiaro tenore letterale della predetta disposizione normativa richiedendo, quale requisito d'accesso nella IV fascia delle graduatorie, il conseguimento del titolo di abilitazione negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

B. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ.

1. Peraltro, a nessuno può sfuggire la manifesta irragionevolezza e illogicità delle disposizioni che hanno richiesto, quale requisito d'accesso in quarta fascia, il conseguimento del titolo di laurea in SFP negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.

CONSIDERATO, INFATTI, CHE:

► la QUARTA fascia delle graduatorie ad esaurimento è destinata ai soli docenti iscritti ai corsi di laurea in SFP dopo l'anno accademico 2007/2008 (Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, della legge n. 169 del 30 ottobre 2008, infatti, gli iscritti entro l'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria avrebbero dovuto presentare **domanda di iscrizione** (con riserva) nella TERZA fascia delle graduatorie ad esaurimento).

► il corso di laurea in SFP ha una durata quadriennale;

NE CONSEGUE CHE

nessun iscritto al corso di SFP dopo l'anno accademico 2007/2008, ovviamente, avrebbe potuto conseguire la laurea negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011!

1.1 Così, per fare un esempio:

- Se Tizio si fosse iscritto ai corsi di SFP nell'anno accademico 2007/2008 o negli anni precedenti, avrebbe dovuto formulare, a pena di decadenza, domanda di inserimento (con riserva) nella III fascia delle graduatorie ai sensi del comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137;
- Se, invece, TIZIO, TROVANDOSI NELLA CONDIZIONE DEI RICORRENTI, si fosse iscritto al corso di laurea quadriennale di SFP nell'anno accademico 2008/2009 (o nei successivi anni 2009/2010 e 2010/2011), non avrebbe in alcun modo potuto concludere il ciclo di studi (e conseguire l'abilitazione) nel termine indicato dal Ministero, cioè entro l'anno accademico 2010/2011.

2. Alla luce di tali considerazioni, dunque, l'interpretazione della disposizione normativa offerta dal MIUR produrrebbe le seguenti paradossali conseguenze:

- Gli iscritti ai corsi di laurea in SFP prima del 2008 si ritroverebbero contestualmente nella terza e nella quarta fascia delle GaE;
- Gli iscritti nel 2008 ai corsi di laurea in SFP avrebbero potuto concludere il ciclo di studi quadriennale in uno, due o tre anni!

C. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA (ART. 3 COST.); DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) ; DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA (ART. 51, COMMA 1, COST.).

1. L'interpretazione offerta dal MIUR della **quarta fascia** delle graduatorie ad esaurimento **come una mera articolazione interna alle unitarie graduatorie ad esaurimento, riservata agli insegnanti abilitati negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, non potrebbe peraltro superare il vaglio di legittimità costituzionale.**

1.1 Invero, l'esistenza di una fascia delle graduatorie subordinata rispetto alle precedenti può trovare **l'unica ragione giustificatrice nella sua diversa natura di fascia aperta all'ingresso di nuovi abilitati.**

1.2 Al di fuori di tale meccanismo di salvaguardia per i pregressi percorsi di abilitazione **non vi può essere alcuna legittima un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie sulla base del mero criterio cronologico del conseguimento del medesimo titolo di studio.**

*

2. Illuminante, in tal senso, è il percorso argomentativo seguito dalla **SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 41/2011**, chiamata a pronunciarsi sull'inserimento in posizione subordinata a tutte le fasce, disposto dall'art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito nella legge 24 novembre 2009, n. 167, quale "sanzione" per i docenti che chiedevano il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un'altra.

2.1 Ed invero, già il **TAR LAZIO, SEZ. TERZA BIS, con la SENTENZA n. 10809 del 2008**, aveva inequivocabilmente affermato che "*[...] la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in*

relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante” (cfr. SENT. DELLA SEZ. 3 APRILE 2001, N. 2799).

2.2 La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta – se non in evidente contrasto con l’ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1).

2.3 **La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, non si è soffermata solo sul problema dell’ “eccentrica” disciplina contenuta nella norma impugnata per il biennio 2007 – 2009 per il quale si andava in coda in caso di trasferimento in altra Provincia, ma ha rivisitato l’intera disciplina, in un tentativo di chiarificazione e razionalizzazione del diritto esistente, riaffermando il criterio del merito quale unica regola per la collocazione all’interno delle graduatorie del personale docente.**

2.4 L’inequivocabile presa di posizione della Corte Costituzionale in termini generali a favore del criterio del merito è senza ombra di dubbio utile al fine del giudizio di evidente illegittimità costituzionale di un sistema di reclutamento del personale docente che consentisse di **valorizzare, ai fini della assunzione, un elemento (quello della data di conseguimento del medesimo titolo di accesso nelle graduatorie) che nulla ha a che vedere con la valutazione del merito e con la conseguente scelta del migliore candidato per la copertura del posto pubblico.**

2.5 Tale disciplina, ove dovesse ritenersi introdotta con l'art. 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012 a livello di normazione primaria, non potrebbe che comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle epigrafate disposizioni di legge.

Ed infatti, a ben vedere, il quadro che si andrebbe a delineare non differisce in modo apprezzabile da quello censurato dalla Corte Costituzionale con riferimento all'istituto dell'inserimento in coda a tutte le fasce.

2.6 In un caso (collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si trasferiscono da una provincia all'altra) come nell'altro (collocazione in fascia aggiuntiva alla III, o IV fascia, delle unitarie graduatorie ad esaurimento, con priorità nell'assunzione a favore dei docenti collocati nella fascia precedente in virtù della mera anteriorità del conseguimento del medesimo titolo di accesso in graduatoria) si consentirebbe, infatti, di **acquisire una posizione di vantaggio sulla scorta di un criterio cronologico** (l'anzianità di iscrizione in graduatoria per il sistema delle code o l'antecedenza nell'acquisizione del medesimo titolo d'accesso per l'iscrizione in una graduatoria provinciale per il sistema della fascia aggiuntiva o IV Fascia) **del tutto svincolato dalle capacità e competenze dei candidati.**

C. ILLEGITTIMITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 4 DEL DPR 11 FEBBRAIO 2005, N. 68.

1. I ricorrenti hanno tentato di inoltrare la propria domanda di inserimento in graduatoria attraverso la modalità web indicata dal

MIUR, ma - all'atto dell'inserimento dei dati richiesti - non hanno potuto completare la procedura richiesta per via del blocco informatico delle istanze presentate dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti. I ricorrenti, constatata l'impossibilità di completare la procedura telematica per richiedere l'inserimento in graduatoria, hanno dovuto presentare la domanda in modalità cartacea, con raccomandata AR.

2. Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione - ossia prima ancora che sia stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione - alla stessa presentazione delle domande di inserimento in graduatoria.

3. Peraltro, la possibilità di produrre istanza di partecipazione esclusivamente con modalità web viola platealmente l'art 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 487/1994 ai sensi del quale le domande di ammissione alle procedure selettive possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente. L'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevede poi espressamente che "tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per *fax* e via telematica".

4. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

5. Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, l'amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande di inserimento in graduatoria, redatte in carta semplice, indirizzate dagli

odierni ricorrenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli Ambiti Territoriali Provinciali.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso è manifestamente fondato. Si consideri che **il diritto all'inserimento nella quarta fascia delle GaE dei docenti che hanno conseguito il titolo di Laurea in Scienza della Formazione Primaria (Vecchio Ordinamento) in seguito all'iscrizione e alla [frequenza](#) dei corsi di Laurea negli anni accademici 2008/09 - 2009/10 - 2010/11, invero, è stato riconosciuto da questo ill.mo Collegio con la [sentenza passata in giudicato del TAR Lazio n. 10919/2018](#) e dal [Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 624 del 2018](#).**

Quanto al *periculum in mora*, basta osservare che dalla esecuzione degli atti impugnati derivano danni gravi e irreparabili considerato che il mancato inserimento nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento impedisce ai ricorrenti di concorrere alla stipula dei contratti annuali e alle assunzioni a tempo indeterminato.

Per i suesposti motivi e con esplicita riserva di più ampiamente argomentate e dedurre, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati, domiciliati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le TAR adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte di interesse, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e, in

particolare, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire l'iscrizione dei ricorrenti nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;

NEL MERITO

- previa conferma delle misure cautelari eventualmente emesse, accertata e dichiarata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, annullarli nei limiti dell'interesse dedotto, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire l'iscrizione dei ricorrenti nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

*

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, 21.06.2019

Avv. Walter Miceli

Avv. Fabio Ganci

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 11654/2019 del 09.10.2019, nel procedimento R.G. n. 8412/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 8412/2019).